



Circolare informativa per la clientela
n. 35/2012 del 29 novembre 2012

BILANCIO SCRITTURE di ASSESTAMENTO e di RETTIFICA

In questa Circolare

- 1. Scritture di rettifica di fine esercizio**
- 2. Rimanenze di magazzino**
- 3. Ammortamento delle immobilizzazioni**
- 4. Svalutazione e ripristino di valore delle immobilizzazioni**
- 5. Ratei e risconti**
- 6. Fondi rischi ed oneri**
- 7. Fatture da emettere e da ricevere**

1. SCRITTURE di RETTIFICA di FINE ESERCIZIO

Al termine del periodo amministrativo ogni società presenta una **situazione contabile** che può essere definita quale un **elenco ordinato dei saldi dei conti a una certa data**.

Tale situazione è la base per la costruzione del bilancio d'esercizio della società: occorre inserire nel sistema delle scritture contabili esistenti al termine dell'esercizio dei **valori di stima e congettura** al fine di consentire una corretta **correlazione reddituale** tra componenti positivi e negativi di reddito e, conseguentemente, definire **valori patrimoniali idonei** a costituire la base per la **determinazione dei redditi** e delle **condizioni patrimoniali future**.

In altri termini, è necessario «assestare» i dati contabili di chiusura al fine di definire il reddito d'esercizio nel pieno **rispetto** dei principi di **competenza economica** e di **prudenza**, che stanno alla base della redazione del bilancio d'esercizio.

Secondo il **principio di competenza economica**:

- i **componenti positivi e negativi** di reddito devono essere **imputati** solo ed **esclusivamente** al **periodo amministrativo cui afferiscono**;
- i **componenti positivi e negativi** di reddito devono essere **tra loro significativamente correlati**, cioè i costi accolti in bilancio devono essere stati sostenuti solo ed esclusivamente per ottenere i correlati ricavi imputati all'esercizio.

Il rispetto del principio di competenza impone, pertanto, l'effettuazione di particolari rilevazioni (definite **rilevazioni di fine esercizio** o rilevazioni di assestamento o rilevazioni di integrazione e rettifica) **al fine di correlare significativamente ricavi e costi** di esercizio, e considerare per il calcolo del reddito e del capitale di funzionamento **esclusivamente ricavi e costi di competenza**.

Il **principio di prudenza**, inoltre, afferma che, al fine di tutelare gli interessi dei terzi, deve essere introdotta una limitazione alle incertezze ed ai rischi tipici del divenire aziendale, **non consentendo la rilevazione di componenti positivi di reddito** meramente **probabili** e **richiedendo**, invece, la **rilevazione dei componenti negativi di reddito certi o probabili**.

Alla formazione del risultato economico dell'esercizio partecipano dunque tre categorie di accadimenti:

- **quantità economiche**: sono valori «certi ed incontrovertibili» derivanti direttamente da atti di scambio posti in essere con terze economie;
- **valori stimati**: sono determinazioni stimate di quantità economiche il cui formarsi è rinviato ad un tempo futuro. Esse sono suscettibili di una successiva verifica;
- **valori congegnati**: sono determinazioni di quantità economiche, risultato di un processo di scissione di valori, fondate su ipotesi finzioni il più possibile aderenti al reale, ma per le quali non è possibile una verifica successiva.

Le scritture di rettifica possono essere suddivise in due principali categorie:

- le **rettifiche di storno**, che comportano la sottrazione di valori reddituali rilevati nell'esercizio in corso, ma non di competenza economica del medesimo;
- le **rettifiche di integrazione**, che implicano la rilevazione di valori reddituali non imputati in contabilità generale nel corso dell'esercizio, ma giudicati di competenza economica del medesimo.

Di seguito si esaminano le principali scritture di rettifica proprie della redazione del bilancio d'esercizio.

2. RIMANENZE di MAGAZZINO

Le rimanenze di magazzino, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC 13, *«includono i beni destinati alla vendita e che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell'impresa»*. In altri termini, le **rimanenze di magazzino**, in generale, sono **l'espressione di operazioni e processi produttivi in corso di svolgimento al termine del periodo amministrativo**; di norma quindi sono costituite da *«costi imputabili a beni ancora in giacenza che si rinviano al futuro esercizio in quanto si possono recuperare tramite i ricavi di futuri periodi»*.

Al termine dell'esercizio, al fine di quantificare il risultato di periodo dell'attività **rispettando il principio di competenza economica**, è necessario **rilevare se vi siano beni acquistati e non ancora venduti, al fine di rinviarli al futuro esercizio**, permettendo così la correlazione tra ricavi di vendita e costi di acquisto dei soli beni venduti.

Si possono individuare due fasi nel processo valutativo delle rimanenze finali:

- **rilevazione** delle quantità in giacenza;
- **valorizzazione** delle quantità in giacenza.

La prima operazione da effettuare, per poter rilevare in contabilità i beni ancora in magazzino, è **individuare le quantità in giacenza** al termine del periodo amministrativo. Tale rilevazione può essere effettuata tramite una vera e propria **conta fisica** dei beni in magazzino, ovvero un **sistema di rilevazioni contabili di magazzino** (rilevazioni permanenti di magazzino). Tuttavia, anche se l'azienda si affida alle rilevazioni contabili di magazzino, dovrà necessariamente testarne l'affidabilità procedendo, almeno una volta all'anno, al riscontro tramite l'inventariazione fisica della merce.

Per quanto attiene, invece, alla fase di **valorizzazione delle quantità in magazzino**, le stesse devono essere **valutate al minore tra costo storico e valore di mercato**. Tale criterio generale viene enunciato sia dall'art. 2426, co. 1, n. 9, c.c., che dal Principio contabile n. 13 relativo alle rimanenze di magazzino. In particolare, il principio contabile in parola specifica che detto criterio di valutazione è il frutto della **combinazione del principio della valutazione al costo e del principio della prudenza**. Infatti, se da un lato il costo, come previsto dal Codice civile e dai Principi contabili nazionali, costituisce il criterio base di valutazione delle poste di bilancio delle imprese in funzionamento, dall'altro gli stessi Principi contabili sanciscono che, per un generale principio di prudenza, gli utili non realizzati non devono essere oggetto di contabilizzazione, mentre le perdite ed i rischi anche se non definitivamente certi devono essere inclusi nel sistema contabile.

Una volta definito il valore delle rimanenze di magazzino presenti al termine dell'esercizio, si dovrà procedere contabilmente a rilevare lo stesso nella sezione avere del Conto economico, quale rettifica indiretta dei costi sostenuti nel corso dell'esercizio (rimanenze finali) e nel contempo rilevare nella sezione dare dello Stato patrimoniale la consistenza del magazzino.

3. AMMORTAMENTO delle IMMOBILIZZAZIONI

I costi sostenuti per i beni, la cui utilità si esplica su più esercizi e che concorrono alla formazione dei ricavi per più periodi, **devono essere capitalizzati**, ovvero iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

Si evidenzia che l'utilità pluriennale del bene non è intrinseca al cespite, ma deriva dalla destinazione attribuita allo stesso all'interno del ciclo operativo aziendale ed è funzione dei fattori e delle condizioni – interne ed esterne all'azienda – che possono mutare nel tempo.

In generale, i fattori produttivi di natura «pluriennale» si distinguono in due macrocategorie:

- **immobilizzazioni materiali**: si tratta di beni materiali di uso durevole, che costituiscono parte dell'organizzazione permanente di un'impresa. Sono beni che partecipano alla produzione di reddito su più esercizi, ma non sono destinati né alla vendita né alla trasformazione per l'ottenimento di prodotti/servizi destinati alla vendita;
- **immobilizzazioni immateriali**: sono condizioni produttive a utilità pluriennale prive di tangibilità, ma ugualmente strumentali all'esercizio dell'attività caratteristica dell'impresa.

Caratteristica comune alle suddette immobilizzazioni è la circostanza che esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, ma manifestano i propri **benefici economici su più esercizi**.

Le immobilizzazioni sono, quindi, parte degli **assets** dell'impresa acquisiti all'esterno o prodotti internamente, il cui **costo deve essere ripartito in funzione del periodo in cui l'impresa ne trae beneficio** (vita utile) tramite un **processo di ammortamento**.

Il Principio contabile OIC 16 afferma che l'ammortamento «è la ripartizione del costo di un'immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile». In particolare, il processo di ammortamento, che **inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso**, deve essere sistematico e riflettere la residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione.

A tal fine gli amministratori devono predisporre un **piano di ammortamento** in funzione dei seguenti elementi:

- **valore** da ammortizzare;
- **residua possibilità di utilizzazione**;
- **criteri di ripartizione** del valore da ammortizzare.

Il **valore da ammortizzare** è dato dalla **differenza** tra il **costo dell'immobilizzazione** ed il suo **presumibile valore residuo** al termine del periodo di vita utile. Il principio contabile in esame, tuttavia, segnala che il valore residuo è «*spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto*».

Il valore da ammortizzare deve essere poi ripartito in funzione della sua residua possibilità di utilizzazione: viene così stimata la **vita utile dell'immobilizzazione in funzione** non della sua durata fisica, ma della sua «**durata economica**», ovvero in relazione al **periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità all'impresa**.

Stabilito il valore da ammortizzare e la vita utile del cespite, l'organo amministrativo deve definire il **criterio di ammortamento** al fine di assicurare un'**imputazione del valore** del cespite durante la sua vita utile **razionale e sistematica**.

Il Principio contabile OIC 16 individua due criteri di ammortamento: **a quote costanti** e **a quote decrescenti**. Il criterio di ammortamento a quote costanti ipotizza che l'utilità del cespite sia la medesima in ogni anno di vita utile dello stesso; diversamente, il criterio a quote decrescenti ipotizza che l'immobilizzazione abbia una maggiore utilità per l'impresa nei primi anni della sua vita.

Pur sottolineando la validità di entrambi i metodi, il Principio contabile afferma che il criterio di ripartizione a quote costanti è quello **preferibile**, in quanto è il più diffuso, di semplice applicazione e garantisce un agevole confronto tra i bilanci.

4. SVALUTAZIONE e RIPRISTINO di VALORE delle IMMOBILIZZAZIONI

Se un'**immobilizzazione** alla data di chiusura dell'esercizio **risulta durevolmente di valore inferiore** a quello determinato secondo il principio generale del **costo storico**, al netto del correlato fondo ammortamento, la stessa **deve essere iscritta a tale minor valore**.

Occorre, quindi, imputare a Conto economico il componente negativo correlato all'ammontare della svalutazione e ridurre, nel contempo, in Stato patrimoniale il valore della immobilizzazione.

Tuttavia, **tale minor valore** non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono **venuti meno i motivi della rettifica** effettuata.

In tal caso, v'è dunque l'**obbligo di ripristino** – totale o parziale – **del valore** che si era svalutato.

Si procederà, quindi, contabilmente ad incrementare il valore dell'immobilizzazione e ad appostare in Conto economico un componente positivo di reddito pari al valore della rivalutazione effettuata.

5. RATEI e RISCONTI

In sede di chiusura del bilancio d'esercizio, tra le scritture di rettifica richieste al fine di rispettare il principio di competenza economica, vi sono quelle relative alla valutazione e contabilizzazione dei ratei e risconti attivi e passivi.

I **ratei** attivi e passivi rappresentano, rispettivamente, quote di **componenti positivi** di reddito e quote di **componenti negativi** di reddito **la cui integrale manifestazione numeraria avverrà in un successivo esercizio**, ma la cui **competenza economica attiene all'esercizio in chiusura**.

Parimente, i **risconti** attivi e passivi esprimono, rispettivamente, quote di **costi** e quote di **ricavi** la cui **manifestazione numeraria è intercorsa interamente nel corso dell'esercizio in chiusura**, ma la cui **competenza economica riguarda uno o più esercizi successivi**. In altri termini, come affermato dal Principio contabile OIC 19, «*i ratei e risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, i quali devono necessariamente essere comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo*».

6. FONDI RISCHI ed ONERI

Il rispetto dei principi di prudenza e di competenza economica (art. 2423-bis c.c.) comporta la necessità di stanziare in bilancio **fondi per rischi ed oneri** al fine di imputare al reddito d'esercizio l'**effetto di passività**:

- che hanno **occorrenza certa** o quantomeno **probabile** nei futuri esercizi;
- il cui **ammontare** e/o la cui **data di manifestazione** finanziaria sono ancora **indeterminati** alla chiusura dell'esercizio;
- che sono **correlate** per competenza economica **ai componenti positivi di reddito** attribuiti all'esercizio in chiusura.

In generale i fondi per rischi ed oneri si distinguono in:

- **fondi rischi**, collegati a passività probabili;
- **fondi oneri**, collegati a passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati;
- **fondi per imposte anche differite**;
- **fondi di quiescenza e simili**.

Mediante l'accantonamento ai fondi, quindi, si rileva nel periodo amministrativo di competenza l'effetto economico di una passività attesa, per quanto non del tutto determinata che, al momento della futura occorrenza materiale, sarà contrapposta all'utilizzo del fondo dedicato.

Non è infrequente il caso in cui la **stima relativa alla passività attesa si riveli inesatta in eccesso o in difetto**. In tal caso, l'utilizzo del fondo genererà in Conto economico anche **sopravvenienze attive** (in caso di sovrastima della passività attesa) o **passive** (in caso di sottostima della passività attesa).

In ossequio al principio di prudenza, **non** devono essere effettuate in bilancio rilevazioni con riferimento alle **attività potenziali**.

7. FATTURE da EMETTERE e da RICEVERE

I **ricavi** si considerano di competenza dell'esercizio nel quale si verificano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- si è **concluso il processo produttivo**;
- il **bene** è stato **consegnato**.

Pertanto, tutti i beni consegnati ed i servizi ultimati entro la data di chiusura del periodo amministrativo devono essere considerati di competenza economica dell'esercizio medesimo, indipendentemente dal momento di emissione della relativa fattura.

Nel caso, quindi, di **beni consegnati o prestazioni rese negli ultimi giorni del periodo amministrativo**, ma fatturati solo nell'esercizio successivo, i relativi **ricavi** devono essere **rilevati** attraverso le **scritture di fine esercizio**, iscrivendo nell'attivo dello Stato patrimoniale un valore numerario presunto «**Fatture da emettere**» e nella sezione avere del Conto economico un valore non numerario reddituale esprimente il componente positivo di reddito oggetto della vendita.

Parimenti, se la società ha **ricevuto beni o servizi nel corso dell'esercizio**, per i quali **non** ha ancora ricevuto la **relativa fattura**, in sede di scritture di fine esercizio, dovrà rilevare il valore non numerario reddituale esprimente il componente negativo di reddito oggetto dell'acquisto e contestualmente nel passivo dello Stato patrimoniale il valore numerario presunto «**Fatture da ricevere**».